



Generali Italia S.p.A.

Responsabilità civile - Colpa grave

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile - Colpa grave
(Dipendenti pubblici - Professioni non sanitarie)
Mod. R58CGAP/02

Contraente

Polizza N.



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

1. DEFINIZIONI

Nel presente contratto si intende per

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio.
Cose	Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Perdite patrimoniali	Danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o di danni corporali.
Polizza	Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Pubblica amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Stato, Enti Pubblici in generale e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità amministrativa	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità amministrativa/contabile	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Sinistro	La richiesta in via di rivalsa formulata dalla Pubblica Amministrazione, intesa come quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato: - l'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione; - la comunicazione con la quale la Pubblica Amministrazione manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.
Sinistro in serie	Pluralità di richieste in via di rivalsa formulate dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato in tempi diversi ma originate da uno stesso errore e/o comportamento colposo.
Società	Generali Italia S.p.A.

2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti dalla presente polizza, di quanto in via di rivalsa debba pagare alla Pubblica Amministrazione, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all'esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta, indicata nel frontespizio di polizza, comprese altresì le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa e/o da responsabilità amministrativa/contabile.

La garanzia prevista s'intende operante per il caso di colpa grave dell'Assicurato, comunque con esclusione del dolo; pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di sentenze definitive della Corte dei Conti, nonché di qualunque Organo di Giustizia civile ed amministrativa dello Stato.

Nell'ambito del massimale indicato nel frontespizio di polizza, la presente copertura comprende:

- a) le **Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi**, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo e *fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 5% del massimale di polizza*;
- b) le **Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale** *fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale di polizza. Sono escluse le richieste in via di rivalsa formulate dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti*;
- c) le **Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni** *fino alla concorrenza del limite massimo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale di polizza. Sono comprese le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acqua e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e pertanto le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:*
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- d) le **Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Reg. UE 2016/679 e normativa vigente** *fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 15% del massimale di polizza.*

Sono comprese le perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una colposa (e quindi non dolosa) violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni, che sensibili. *La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Sono altresì comprese le multe inflitte alla Pubblica Amministrazione entro il predetto limite; la copertura non è comunque operante per il trattamento dei dati aventi finalità commerciali.*

Art. 2 - Condizioni di validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida a condizione che l'attività professionale sia svolta in conformità alle leggi che la regolano e sempreché l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo Professionale del relativo Ordine o Collegio e sia in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l'esercizio della specializzazione indicata in polizza.

La radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall'Ordine o Collegio professionale determinano la cessazione, con pari data, dell'assicurazione.

Art. 3 - Validità temporale

L'assicurazione è operante per le richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, o entro sei mesi dalla sua

cessazione, sempreché originate da errori posti in essere durante il suindicato periodo di efficacia dell'assicurazione.

Tuttavia, se la presente polizza sostituisce, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, per il medesimo rischio, l'assicurazione è operante per le richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato:

- originate da errori professionali commessi non prima della decorrenza della polizza sostituita (o di quelle che a loro volta sono state sostituite) e non prima comunque di 10 anni dalla data di effetto della presente polizza, a condizione che tali errori professionali siano riconducibili al medesimo settore pubblico di attività professionale oggetto dell'attuale copertura assicurativa,
- presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e non indennizzabili sulla base della polizza sostituita in quanto presentate all'Assicurato oltre i limiti temporali previsti dalla stessa,

restando fra le parti inteso che:

- dette richieste saranno indennizzate alle condizioni normative della presente polizza e fino a concorrenza del massimale e degli ulteriori sottolimiti dalla stessa previsti;
- il predetto massimale rappresenta l'esposizione massima della Società, indipendentemente dal numero nelle richieste.

Art. 4 - Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività professionale, *debitamente documentata*, intervenuta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione per raggiungimento dei limiti di età, rinuncia volontaria (*esclusa radiazione o sospensione dall'ordine professionale e licenziamento per giusta causa e giustificato motivo*), malattia o morte, è facoltà dell'Assicurato o dei suoi eredi richiedere, entro 60 giorni dalla documentata cessazione dell'attività la proroga, fino ad un massimo di dieci anni, del termine per la presentazione delle richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato, previsto in sei mesi dall'art. 3 – Validità temporale, che precede.

La prestazione della suddetta estensione resta subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'Assicurato o i suoi eredi, sotto pena di decadenza della stessa, si impegnino a non stipulare assicurazioni per le medesime garanzie con altre Compagnie;
- b) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile di non essere a conoscenza di atti, fatti, eventi o circostanze che potrebbero comportare richieste, formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato, a termini di polizza.

Qualora ricorrano le condizioni sopra riportate, la presente estensione di garanzia:

- 1) verrà resa operativa a fronte del pagamento di un premio:
 - pari al doppio dell'ultimo premio annuo in caso di durata fino a 5 anni;
 - pari al triplo dell'ultimo premio annuo in caso di proroga di durata superiore a 5 anni e fino a 10 anni,
- 2) sarà prestata fino a concorrenza del massimale previsto in polizza per l'annualità assicurativa in corso al momento della cessazione dell'attività, che costituirà il limite complessivo di esposizione della Società per tutti i sinistri denunciati nell'intero periodo.

Qualora le citate condizioni non ricorrano, la Società si riserva di valutare la richiesta declinando, in caso di accettazione, condizioni di operatività della relativa estensione e premio per la stessa richiesto.

In ogni caso, l'estensione di garanzia sarà prestata con effetto dalla scadenza anniversaria successiva al momento della cessazione dell'esercizio dell'attività professionale e durata corrispondente a quella definita in base alle norme contenute nel presente articolo.

Art. 5 - Massimali di garanzia ed eventuale franchigia

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza. Il massimale indicato nel frontespizio di polizza rappresenta il limite di indennizzo assicurativo a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato a termini di polizza nello stesso periodo.

In caso di più richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato a termini di polizza, originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione, fermo restando quanto stabilito all'art. 3 – Validità temporale, che precede. A tal fine, più richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato a termini di polizza, originate da uno stesso comportamento colposo, sono considerate unico sinistro.

Qualora in polizza sia indicato un importo di franchigia, l'assicurazione si intenderà prestata con la detrazione, per ogni sinistro, di detto importo, che rimarrà a carico dell'Assicurato. Restano comunque fermi, salvo che siano inferiori alla franchigia eventualmente pattuita in polizza di cui sopra, gli importi di franchigia eventualmente previsti nelle clausole speciali richiamate in polizza per le relative estensioni di garanzia.

Art. 6 - Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione non comprende le richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato a termini di polizza derivanti da danni:

- a) conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente;*
- b) da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;*
- c) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, locazione o comodato dopo la consegna a terzi;*
- d) da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, sostanze radioattive, macchinari ecc.);*
- e) conseguenti a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica e veterinaria, di sperimentazione e ricerca clinica e di farmaci, nonché quelle conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali derivanti dal ruolo di Direttore Sanitario e di quelle di dirigente e/o responsabile di reparti o di altra unità, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche e private;*
- f) conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;*
- g) conseguenti a responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui (comprese le persone di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività) nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, fatta salva la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa;*
- h) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- i) conseguenti all'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;*
- j) conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato in conseguenza di nomine politiche o assunte per effetto di qualsiasi forma di mandato elettorale, ed in qualità di Assessore di Enti territoriali;*
- k) conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione, collegi sindacali, collegi dei revisori, organismi di vigilanza;*
- l) connessi all'appartenenza ad Amministrazioni o Corpi militari o anche smilitarizzati o comunque connesse con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile;*
- m) atti od omissioni da parte dell'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;*
- n) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;*
- o) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che siano inflitte contro la Pubblica Amministrazione a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;*
- p) derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti;*

- q) *verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;*
- r) *di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici.*

Art. 7 - Danni all'ambiente

Sono esclusi altresì dall'assicurazione le richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato a termini di polizza per danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per atti, fatti e omissioni verificatisi in Italia, nonché nel territorio degli stati di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 9 - Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione - Mezzi pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

I premi devono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario ,espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, *salvo il buon fine degli addebiti stessi*, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; *alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;*

- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

() si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.*

*(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

Art. 10 - Dichiarazioni del Contraente – Variazione di rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni, ai dati ed alle informazioni forniti dal Contraente/Assicurato tramite la proposta-questionario che forma parte integrante del contratto nonché di informazioni su specifiche circostanze del rischio oggetto di domande integrative da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze nelle dichiarazioni del Contraente in merito alle informazioni e/o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato/Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli articoli 1897 e 1898 del codice civile.

Art. 11 - Assicurazioni complementari

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

Art. 12 - Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

Il Contraente deve fare denuncia scritta alla Società di ciascun sinistro entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro e ogni altra notizia utile per la Società.

Alla denuncia devono poi fare seguito, tempestivamente, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre che una relazione confidenziale sui fatti.

Art. 13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Sono a carico della Società, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile, le spese sostenute per assistere e difendere l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza; qualora la somma dovuta alla Pubblica Amministrazione superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e

Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato né, comunque, delle spese di giustizia penale.

Art. 14 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 15 - Durata del contratto

L'assicurazione cessa alla scadenza contrattualmente stabilita senza necessità di disdetta.

Le parti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, a condizioni di premio, eventualmente diverse, da pattuire, alla scadenza dello stesso.

Qualora entro il quindicesimo giorno successivo a tale scadenza il Contraente rinnovi il contratto con la Società per il medesimo rischio, l'efficacia dell'assicurazione si intende temporaneamente prorogata fino alla data del rinnovo (ma non oltre il predetto quindicesimo giorno).

Art. 16 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per l'interpretazione del contratto, delle presenti Condizioni di assicurazione come di eventuali condizioni ad esso regolarmente aggiunte in polizza dalle Parti, si dovrà far riferimento alle norme di legge vigenti.

CLAUSOLA TLCP - TUTELA LEGALE (operante se indicato in polizza il relativo premio)

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – Numero verde 800475633 – Fax (045) 8351023, sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS.

Art. 1 - Definizioni

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio.
Contravvenzione	E' un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Delitto	E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: • delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Ente Pubblico	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Stato, Enti Pubblici in generale e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Patrocinio legale	Assunzione degli oneri di difesa del dipendente da parte dell'Ente pubblico di appartenenza, che si impegna a liquidare o a rimborsare, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente, le relative spese.
Polizza	Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Procedimento penale	E' una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 2 - Oggetto della garanzia

Che cosa è assicurato

2.1 La Società tutela i diritti dell'Assicurato in relazione agli incarichi lavorativi svolti come dipendente dell'ente pubblico di appartenenza. La garanzia opera per:

- a. difendersi in un procedimento da danno erariale per responsabilità amministrativa - contabile e giudizio di conto;
- b. difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

2.2 La Società rimborsa le spese garantite se il procedimento di responsabilità amministrativa si conclude con sentenza definitiva di condanna per colpa grave e se il procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione si conclude con sentenza definitiva di condanna.

Ci sono limiti di copertura?

2.3 In relazione a tali eventi, Generali Italia rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali che l'assicurato debba sostenere a propria difesa, nei limiti del massimale indicato in polizza.

2.4 Generali Italia provvede all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti della somma di Euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.

Art. 3 - Quando un evento è considerato in garanzia

Che cosa è assicurato

3.1 Un evento è considerato in garanzia se avviene dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto.

3.2 Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge.

3.3 La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.

Art. 4 - Chi è assicurato

4.1 Le garanzie operano a favore del Contraente.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 5 - Esclusioni

5.1 La garanzia è esclusa:

- a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) per eventi bellici, atti di vandalismo, concorrenza sleale, rapporti fra soci e/o amministratori;
- c) per procedimenti in materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quando danno luogo ad un procedimento penale o un procedimento di Responsabilità amministrativa-contabile;
- d) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- e) controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato;
- f) per fatti dolosi dell'Assicurato;
- g) per vertenze di diritto civile in genere;
- h) se procedimento penale si conclude con sentenza definitiva diversa da condanna o se il procedimento amministrativo-contabile per danno erariale si conclude con sentenza diversa da condanna per colpa grave. Sono inoltre esclusi tutti in casi in cui il procedimento si concluda con un provvedimento diverso da una sentenza (ad esempio, un provvedimento di archiviazione);
- i) per incarichi che non prevedano il rapporto di lavoro subordinato, quale ad esempio una carica elettiva.

Art. 6 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate

Ci sono limiti di copertura

6.1 La Società non si fa carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 8 e 17;
- b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;

- c) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- d) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000,00 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- e) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- f) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- g) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Art. 7 - Dove vale la copertura

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia.

CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO

Art. 8 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) *deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;*
- b) *deve informare tempestivamente e puntualmente l'Ente di Appartenenza sull'avvio del procedimento a suo carico al fine di attivare l'eventuale beneficio del patrocinio legale;*
- c) *deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;*
- d) *prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;*
- e) *prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.*

Art. 9 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia, e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia, e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato

Art. 10 - Arbitrato per Conflitto di interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 11 - Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione - Mezzi pagamento del premio

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione di Generali Italia, o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio o le rate di premio stabiliti nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Generali Italia, che devono portare la data del pagamento la firma della persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le eventuali rate successive alla prima è concesso il termine di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto di Generali Italia di esigere i premi scaduti e di chiedere l'esecuzione giudiziale del contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale su conto intestato alla Società o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario (*);
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Società o all'intermediario con conto assicurativo dedicato, espressamente in tale qualità (*);
- con assegno bancario o postale intestato alla Società o all'intermediario con conto assicurativo dedicato, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità (*) (**);
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità (*);
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca ad effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD – Sepa Direct Debit);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) Per conto corrente assicurativo dedicato si intende il conto corrente separato ex artt. 117 "Separazione patrimoniale", del Dlgs 209/2005 - Codice delle assicurazioni e 54 "Obbligo di separazione patrimoniale", del Regolamento ISVAP 5/2006 che l'intermediario intrattiene, in tale qualità, per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno o bonifico bancario e per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario.

Art. 12 - Dichiarazione del Contraente

Generali Italia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni, ai dati ed alle informazioni forniti dal Contraente/Assicurato tramite la proposta – questionario che forma parte integrante del contratto nonché di informazioni su specifiche circostanze del rischio oggetto di domande integrative da parte di Generali Italia.

Le inesattezze e le reticenze nelle dichiarazioni del Contraente/Assicurato in merito alle informazioni e/o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato/Contraente deve dare immediata comunicazione a Generali Italia.

Art. 13 - Durata del contratto

L'assicurazione cessa alla scadenza contrattualmente stabilita senza necessità di disdetta.

Le parti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, a condizioni di premio, eventualmente diverse, da pattuire, alla scadenza dello stesso.

Qualora entro il quindicesimo giorno successivo a tale scadenza il Contraente rinnovi il contratto con Generali Italia per il medesimo rischio, l'efficacia dell'assicurazione si intende temporaneamente prorogata fino alla data del rinnovo (ma non oltre il predetto quindicesimo giorno).

Art. 14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per l'interpretazione del contratto, delle presenti Condizioni di assicurazione come di eventuali condizioni ad esso regolarmente aggiunte in polizza dalle Parti, si dovrà far riferimento alle norme di legge vigenti.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 - Denuncia del sinistro

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800.475.633, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

L'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'azione di responsabilità, o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale o amministrativa.

Art. 17 - Modalità di gestione del sinistro

8.1 Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) *l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;*
- b) *se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;*

- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale;

8.2 Al termine delle verifiche amministrative, DAS provvede alla liquidazione della somma a favore dell'assicurato entro 15 giorni dall'invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico.

8.3 DAS gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:

- a) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sia coinvolto l'Assicurato;
- b) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura

Art. 18 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società Generali Italia possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 04142909; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com.
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente
al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Bolzano Bozen, 29/04/2021

Oggetto: **Appendice condizioni migliorative Polizza Generali per DIRAP**

Gli iscritti al sindacato DIRAP, sottoscrivendo la polizza Generali RC Colpa Grave, Resp. amm. ed Amm. Contabile, potranno beneficiare oltre che a premi previsti per la Convenzione Dirap, anche di condizioni migliorative, di cui alla pagina successiva.

Agenzia Assicurativa TRENTADUE SNC
Via G. Mancini-Str. 5 - 39100 Bolzano/Bozen

Trentadue P. Hofer A. Settembrino L. Dalla Villa G.
Iscriz. Rui A000245250 P.Iva n. 02567680216

Tel. 0471 270748 - Fax 0471 273304
e-mail: assicurazioni@trentaduesnc.it
www.trentaduesnc.it

8.00 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Subag. Merano/Meran

Via Roma-Str. 226
39012 Merano/Meran

Tel. 0473 231932
Fax 0473 231932
e-mail: merano@trentaduesnc.it

8.30 - 12.30

Subag. Caldaro/Kaltern

Via Stazione - Bahnhofstr. 10 - Forum Center
39052 Caldaro/Kaltern

Tel. 0471 964415
Fax 0471 961950
e-mail: caldaro@trentaduesnc.it

8.30 - 12.30

A parziale deroga dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" lett. a), b), c), d) si precisa che i sotto-limiti vengono raddoppiati.

Per la garanzia RC Colpa Grave la retroattività decorre a far data dal.....

(opzione da scegliere tra 5 oppure 10 anni)

Garanzia difesa legale

- **PROCEDIMENTI PENALI:** *Si precisa che a parziale modifica e ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni contrattuali ex art. 2.1 la garanzia è operante per tutti i procedimenti penali per delitto colposo o contravvenzione a prescindere dall'esito del giudizio; pertanto deve ritenersi non operante la limitazione di garanzia prevista alla lettera h) dell'art. 5 esclusioni;*
- **RETROATTIVITA':** *Ad integrazione delle condizioni contrattuali, la garanzia è operante per i sinistri originati da fatti posti in essere nei tre anni precedenti alla data di stipulazione del contratto, a condizione che il Contraente dichiari, con il richiamo della presente condizione, di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un sinistro assistibile a termini del presente contratto. Qualora nel periodo precedente alla data della stipulazione del contratto sia stata operante a favore del Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente garanzia vale in secondo rischio rispetto al periodo di doppia copertura assicurativa.*

Si precisa inoltre che il massimale per la tutela legale esposto in frontespizio di polizza è così modificato:

(da scegliere tra una delle opzioni sotto riportate)

Opzione Euro € 25.000,00 per sinistro ed ILLIMITATO per anno assicurativo

Opzione Euro € 50.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per anno per anno assicurativo